

**COMUNE di PADERNO D'ADDA**

**Provincia di Lecco**

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA**

# **Titolo I – DICHIARAZIONE DI MORTE- DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI MORTE**

## **Art. 1 – Dichiarazione di morte**

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello stato civile del luogo dove la morte è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello stato civile.

## **Art. 2 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte**

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante ed in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'Ufficiale di stato civile, entro 24 ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso. L'accertamento suddetto è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

## **Art. 3 - Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria**

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

## **Art. 4 - Rinvenimenti di resti mortali**

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale

competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 5 - Casi di morte per malattia infettiva**

Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica e le cautele di cui all'allegato n. 9 al D.G.R. 21.01.2005 n. 7/20278.

### **Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.**

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, se il cadavere deve essere inumato o tumulato in cimitero. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

### **Art. 7 - Nati morti e prodotti abortivi.**

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Per i prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

### **Art. 8 - Riscontro diagnostico e autopsia**

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per chiarimenti di quesiti clinico-scientifici.

Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

La autopsia è l'accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dalla Autorità Giudiziaria. Essa deve essere eseguita da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per la eventuale rettifica della scheda di morte ISTAT.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato il riscontro diagnostico o l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.

## **Titolo II - PERIODO E LUOGHI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Art. 9 - Periodo di osservazione normale**

Nessun cadavere può essere seppellito, né essere sottoposto ad imbalsamazione e tanatoprassi, prima dell'accertamento di morte e comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

### **Art. 10 - Riduzione del periodo di osservazione.**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il medico necroscopo può prevedere la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

### **Art. 11 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

## **Art. 12 - Depositi di osservazione**

A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- d) alla abitazione propria o dei familiari.

In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dalla autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

## **Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI – FERETRI**

### **Art. 13 – Feretro.**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.

### **Art. 14 – Principali caratteristiche della cassa.**

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati, non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Devono essere utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli opportunamente dimensionati anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo e del coperchio, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 6 nel senso della larghezza e fra loro saldamente congiunte con collante di

sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Il fondo sarà saldamente congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno disposte di 40 in 40 cm.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa. Sono consentite senza limiti le vernici naturali.

Ogni cassa dovrà portare impresso nella parte esterna, in posizione visibile, il marchio del fabbricante.

I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

## **Titolo IV – TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 15 – Trasporti funebri**

Il trasporto funebre, non avendo il Comune istituito il servizio, è svolto da Imprese di pompe funebri private, con tariffe determinate dalle stesse, in base alla libera concorrenza, ed è a pagamento:

- a) con oneri a carico del soggetto privato;
- b) con oneri a carico del Comune solo in caso di persona defunta che risultava essere sola e indigente, sentito il parere-relazione dell'Assistente Sociale del Comune.

Tutti i trasporti funebri, sia interni al comune, che da un comune all'altro o per l'estero, devono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o in caso di sua assenza dal Sindaco.

I trasporti funebri per o da altro Stato estero hanno una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

### **Art. 16 - Trasporto delle salme.**

Su richiesta dei familiari, previa compilazione da parte del medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, di apposita attestazione, può essere effettuato il trasporto delle salme, prima dell'accertamento di morte, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari. In questo caso la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto è effettuato a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Di tale trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma primo:

- a) all'Ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma;
- b) all'A.S.L. competente per il luogo di destinazione della salma;
- c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

## **Art. 17 - Caratteristiche dei carri per il trasporto**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, nella parte destinata al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

Detti carri potranno essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale, che previa verifica dei requisiti di cui al comma precedente, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Le rimesse devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri. Periodicamente l'A.S.L. effettua controlli a campione su auto funebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti previsti il cui rispetto e mantenimento deve essere annualmente confermato all'A.S.L. dal proprietario dell'autofunebre con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/20000. Copia della anzidetta dichiarazione deve essere allegata al libretto di idoneità.

## **Art. 18 - Morti per infortuni o incidenti.**

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti sul suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o in mancanza, alla camera mortuaria/obitorio previsti con autorizzazione dall'Autorità giudiziaria. E' demandata al custode o al personale addetto alle camere mortuarie/obitori la sorveglianza per avvertirne eventuali manifestazioni di vita.

## **Art. 19 - Orari dei trasporti funebri**

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Tali criteri riferiti a celebrazioni funebri da svolgersi solo in giorni feriali, possono riassumersi come segue:

- il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa deve avvenire solo tramite autofunebre senza corteo a piedi;
- per il trasporto dalla chiesa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve con possibilità di corteo funebre a piedi e con l'osservanza delle istruzioni impartite, in base ai tragitti da percorrere, dal personale della Polizia Locale;

- i cortei funebri devono giungere al locale cimitero di norma non più tardi delle ore sedici e trenta pomeridiane nel periodo estivo e non più tardi delle ore sedici durante i rimanenti periodi dell'anno;
- tutte le soste effettuate dai feretri devono essere preventivamente autorizzate e risultanti dalla documentazione da consegnarsi al custode del cimitero.

### **Art. 20 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere.**

L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità compila l'apposito documento su modulo previsto dalla Giunta Regionale in merito al corretto confezionamento del feretro da trasportare.

L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al primo comma. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune, dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro al custode del cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna quali l'autorizzazione al trasporto e l'autorizzazione al seppellimento.

### **Art. 21 - Modalità per il trasporto fuori dal Comune**

Il trasporto del feretro fuori dal Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dal deposito mortuario del cimitero ove temporaneamente deposto. In quest'ultimo caso il custode del cimitero dovrà provvedere alla sua temporanea custodia e alla successiva sua consegna all'incaricato dell'accompagnamento.

## **TITOLO V - CONSEGNA DEI FERETRI AL CIMITERO**

### **Art. 22 - Autorizzazione per la sepoltura.**

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa e ceneri umane, se non accompagnati dall'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il custode deve inoltre controllare la regolarità degli altri documenti accompagnatori quali l'autorizzazione al trasporto interno al comune o da altro comune e la documentazione in merito al confezionamento del feretro.

### **Art. 23 - Custodia dei documenti**

L'autorizzazione al seppellimento dovrà essere trattenuta dal custode del cimitero. Sul registro cimiteriale vidimato dal Comune dovrà indicare il giorno dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero della fossa comune o della tomba o del loculo o celletta in cui è stato posto il feretro o sono stati deposti i resti/ceneri mortali.

### **Art. 24 - Ricevimento di feretri e resti/ceneri mortali**



Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone residenti in vita nel territorio della Parrocchia di Paderno d'Adda che ricade sul territorio del Comune di Robbiate;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- f) il cadavere di persone il cui coniuge superstite abbia la residenza anagrafica in questo Comune;
- g) il cadavere del coniuge superstite, qualora il cadavere o i resti/ceneri mortali dell'altro coniuge siano già inumati o tumulati nel cimitero;
- h) i resti e le ceneri mortali delle persone sopraelencate.

### **Art. 25 - Deposito provvisorio di feretri o di resti mortali.**

Nel caso di consegna al cimitero di feretri o di resti/ceneri mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nel deposito mortuario, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Comunale per le pratiche richieste dal caso.

## **Titolo VI – TIPI DI SEPOLTURE.**

### **Art. 26 - Sepolture**

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 15 del regolamento regionale n. 6/2004.

Sono a tumulazione le sepolture in: loculi, cellette, cripte, tombe individuali in muratura anche in sovrapposizione, cappelle, tombe di famiglia.

## **Titolo VII – INUMAZIONI**

### **Art. 27 - Caratteristiche delle inumazioni**

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 15 del regolamento regionale n. 6/2004.

Le inumazioni possono essere gratuite o a pagamento.

Sono gratuite le inumazione effettuate nei campi comuni di cui al successivo art. 28.

Le inumazioni a pagamento verranno effettuate, in base all'assegnazione da parte dall'Ufficio Servizi cimiteriali e in relazione alla disponibilità, in parte del campo "d" e comunque fino ad esaurimento, previo pagamento della relativa tariffa vigente.

## **Art. 28 - Campi per inumazioni ordinarie**

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi per i cadaveri degli adulti sono indicati con le lettere "a - b - d" del piano regolatore cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2008).

Il campo per l'inumazione ordinaria dei bambini di età inferiore ai dieci anni è indicato con la lettera "c" nel piano di distribuzione del cimitero.

## **Art. 29 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri, nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di almeno metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra da 0,30 a 0,50 metri per ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri. .

## **Art. 30- Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni**

Le fosse per inumazione dei cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità compresa fra 1 e m. 1,50; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra da 0,30 a 0,50 metri per ogni lato.

## **Art. 31 - Modalità di concessione inumazioni ordinarie**

Le inumazioni ordinarie in campo comune vengono accordate gratuitamente, ad eccezione del contributo a tariffa richiesto per il servizio di inumazione, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata a pagamento di cui al precedente art. 27. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

## **Art. 32 – Modalità di concessione di inumazioni a pagamento**

Le inumazioni a pagamento vengono concesse previa sottoscrizione di apposito atto di concessione da stipularsi fra il Comune e il concessionario. La loro durata è fissata in anni trenta (non rinnovabile). Per il pagamento si richiamano le norme relative alle tumulazioni di cui al successivo art. 42.

## **Art. 33 - Revoca e decadenza della sepoltura**

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea trentennale possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

## **Art. 34 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione**

Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione previo parere favorevole dell'A.S.L., ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

## **Art. 35 - Usanze funebri particolari**

Nel caso di richiesta di sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.

Laddove siano richiesti periodi superiori (talune religioni non prevedono esumazioni ordinarie) sarà possibile concedere, in via onerosa per i richiedenti e solo se disponibile, un'area per una durata da determinare.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, previo parere favorevole dell'A.S.L., ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

## **Art. 36 - Norme riguardanti le sepolture ad inumazione**

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previa istanza, alla quale seguirà la relativa autorizzazione da parte del Tecnico Comunale Responsabile del Servizio.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votive.

Le scritte devono essere limitate al cognome e nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della nascita e della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

## **Art. 37 - Ornamento con fiori e piante**

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile del Servizio disporrà per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto.

## **Art. 38 - Scadenza della concessione - Recupero materiali.**

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro del materiale di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà al Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

## **Titolo VIII - TUMULAZIONI**

### **Art. 39 - Sepolture a tumulazione**

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'organo competente.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune e sono concesse solo per la tumulazione dei cadaveri e resti/ceneri mortali indicati nell'articolo 24.

### **Art. 40 - Tipi e durata delle concessioni**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per **cappelle e tombe di famiglia**. La durata della concessione è fissata in anni **99**, salvo rinnovo;
- b) posti in terra per **tombe individuali in muratura anche in sovrapposizione (tombe singole e tombe doppie)**. La durata della concessione è fissata in anni **30**;
- c) **colombari o loculi individuali**. La durata della concessione è fissata in anni **30**;
- d) **nicchie ossario individuali** (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni **30**;
- e) **cellette cinerarie** per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni **30**.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle/tombe di famiglia e nelle tombe individuali in muratura singole e doppie, sono conformi a quelle previste per i loculi stagni .

### **Art. 41 - Atto di concessione**

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo le disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

## **Art. 42 - Pagamento della concessione.**

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito dal Responsabile del Servizio sulla base delle tariffe vigenti.

I versamenti dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla richiesta di assegnazione della concessione o della richiesta del servizio cimiteriale, utilizzando apposite bollette di pagamento emesse dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

I versamenti saranno effettuati alla tesoreria comunale tramite le modalità indicate nelle bollette di pagamento.

## **Art. 43 - Doveri dei concessionari**

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

## **Art. 44 - Decorrenza della concessione per tumulazione. Rinnovi.**

Le concessioni per tumulazione di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della richiesta della sepoltura.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura una sola volta per un periodo massimo di quindici anni. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere tale rinnovo della sepoltura in base alla disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione. Solo in caso di mancato utilizzo della seconda sepoltura in caso di tomba doppia o di loculo affiancato, potrà essere concesso, se richiesto e se possibile in base alla disponibilità anche logistica del cimitero, un rinnovo oneroso pari al periodo proprio della concessione scaduta.

## **Art. 45 - Scadenza della concessione**

Per le tumulazioni la mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, potrà costituire una legale presunzione di abbandono. Tale presunzione di abbandono dovrà tuttavia essere suffragata anche dallo stato di degrado dei manufatti cimiteriali lasciati senza manutenzione alcuna. Il Comune, in ogni caso, a tutela dei dolenti, prima di dichiarare

irreperibili i parenti del defunto onde procedere alle esumazioni o estumulazioni ordinarie, provvederà ad effettuare ricerche in base alla documentazione in possesso per rintracciare gli interessati. Inoltre almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione, il comune provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza, o preferibilmente a trasmettere comunicazione informativa agli interessati in merito a tale scadenza. In caso di impossibilità a reperire i parenti dei defunti da esumare o estumulare, si provvederà altresì a trasmettere alla Prefettura competente idonea ordinanza inerenti i lavori di esumazione/estumulazione da eseguire con preghiera di diffusione della medesima tramite le altre Prefetture su tutto il territorio nazionale.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico e storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

E' facoltà del concessionario rinunciare in ogni tempo alla concessione in essere, sia perpetua che a scadenza, richiedendo la estumulazione straordinaria del feretro o dei resti/ceneri mortali del defunto previa definizione con il servizio cimitero della destinazione dei medesimi. L'amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso per il tempo di concessione non goduto. Tuttavia in caso di rinuncia a più di metà del tempo della concessione in essere, l'estumulazione verrà eseguita senza addebiti a carico del concessionario. Inoltre se il trasferimento richiesto e concesso, sempre con riserva da parte della Amministrazione comunale in base alla disponibilità del tempo, avviene all'interno del cimitero, è consentita la trasformazione della concessione originaria con adeguamento della scadenza e dei costi alla nuova sepoltura richiesta. L'amministrazione comunale può altresì riservarsi in ogni tempo, previa emissione di apposito provvedimento amministrativo, la facoltà di formulare adeguate proposte alla cittadinanza per la trasformazione di sepolture perpetue in sepolture a scadenza.

## **Titolo IX - CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA**

### **Art. 46 - Concessione dell'area**

Le cappelle e le tombe di famiglia potranno essere costruite, se disponibile ancora l'area, sulle zone appositamente delimitate di cui ai campi contrassegnati dalle lettere "D- G - H - O - P".

Nel limite delle disponibilità potranno essere individuate aree per tombe di famiglia anche nei campi E ed F.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a **99** anni, salvo rinnovo.

## **Art. 47 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori**

I progetti per la costruzione di cappelle/tombe di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini di validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

## **Art. 48 - Modalità per la presentazione dei progetti**

Le domande per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie e documentazioni che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione per il paesaggio ed Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio su conforme parere della Commissione per il paesaggio ed Edilizia e del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Il predetto parere della ASL potrà essere richiesto dal concessionario ed allegato alla domanda di costruzione della cappella/tomba di famiglia ovvero in luogo dello stesso potrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva di conformità del progetto alle norme del Regolamento di Igiene locale sezione cimiteri firmato dal concessionario e dal progettista.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero dei feretri/resti/ceneri mortali che potranno essere accolti nel sepolcro.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

## **Art. 49 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori**

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recintare lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

## **Art. 50 - Diritti di sepolcro.**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di feretri di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

La tumulazione di feretri di persone estranee è consentita dietro pagamento al Comune di una somma minima stabilita dalla vigente tariffa per la concessione di loculi individuali.

### **Art. 51 - Ossari, cinerari, colombari**

Nelle cappelle/tombe di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

### **Art. 52 - Mancata utilizzazione dell'area**

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 47, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 42, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

### **Art. 53 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale**

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 42 verrà rimborsato previa verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

### **Art. 54 - Feretri e resti/ceneri mortali provenienti da altri Comuni.**

Nelle cappelle/tombe di famiglia sono ammessi i feretri od i resti o le ceneri mortali delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 50.

### **Art. 55 - Manutenzione delle opere**

I concessionari di cappelle/tombe di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Nello specifico in caso di rilevato abbandono delle cappelle/tombe, l'Amministrazione Comunale potrà, previo opportuni richiami ai soggetti obbligati al ripristino del decoro, della conservazione e della sicurezza, procedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti pericolanti e/o in evidente stato



di degrado fatta salva la pronuncia di decadenza della concessione mediante l'adozione di idoneo provvedimento amministrativo nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 45 e il conseguente riacquisto della piena ed esclusiva disponibilità degli spazi in concessione con estumulazione delle salme secondo le disposizioni di legge.

## **Titolo X - TOMBE SINGOLE E DOPPIE IN MURATURA**

### **Art. 56- Norme per la concessione**

La concessione di spazi per tombe singole e doppie in muratura costituisce materia speciale di concessione amministrativa da parte del Comune.

Le concessioni in uso di sepolture in tombe singole e doppie sono assegnate solo su richiesta al momento dell'evento decesso e in presenza di feretro o di urna/cassetina da tumularvi.

La concessione ha la durata di anni **30**. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona (o persone in caso di tomba doppia) per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Alla scadenza la tomba rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune salvo richiesta di rinnovo da parte dei concessionari della concessione come previsto dal precedente art. 44. E' anche facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento o in altre sepolture a pagamento.

L'ordine di assegnazione è quello stabilito dal Servizio cimitero in base al completamento ordinato dei vari campi disponibili e in relazione al maggior tempo di posa dei cassoni in cemento.

Per ciascuna tomba dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa stabilito dall'organo competente.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle/tombe di famiglia, di cui all'art. 46 e seguenti.

### **Art. 57 – Tombe doppie (sovrapposizione di feretri)**

Nelle tombe in muratura è ammessa la sovrapposizione di feretri (cosiddetta tomba doppia), nel limite massimo di due, previa collocazione di cassoni in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, così come previsto per la tumulazione in loculi stagni. In assenza di spazio esterno libero per l'accesso diretto del feretro che non siano i vialetti di passaggio pubblico, la collocazione del secondo feretro in sovrapposizione dovrà avvenire previo smontaggio del monumento eretto con relativo basamento a cura di ditta specializzata con oneri a carico della famiglia del defunto. E' fatto divieto quindi di scavare nei viali di passaggio tra le tombe per la posa dei feretri o cassetine/urne con resti/ceneri mortali.

Per ciascuna tomba con sovrapposizione di feretri (tomba doppia) dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa stabilito dall'organo competente. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente per entrambe le sepolture e l'eventuale rinnovo comporterà automaticamente il rinnovo di tutte le sepolture.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto dell'eventuale rinnovo ai sensi del precedente art. 44 , i corrispettivi per tutti i feretri tumulati.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge
- d) affini di primo grado
- e) conviventi.

E' ammesso anche il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore e con il divieto della manomissione e lo scavo nei vialetti pubblici per tale collocazione.

### **Art. 58 - Termine per la costruzione del monumento**

La costruzione del monumento deve avvenire, previo ottenimento di autorizzazione comunale, entro un anno dalla data della tumulazione del feretro, tenendo conto della possibilità del suo smontaggio in caso di sovrapposizione di secondo feretro o di collocazione di cassette/urne con i resti/ceneri mortali. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione delle stesse e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato.

Inoltre la costruzione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

- altezza massima dalla quota naturale del terreno mt. 1.20
- lunghezza massima mt. 2.00
- larghezza massima mt. 0.90

Sarà cura della ditta erigente il monumento non lasciare vicino sul davanti o sul retro del monumento depositi di terra derivanti dalla posa dello stesso.

### **Art. 59 - Manutenzione - Decadenza.**

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria e le cause di decadenza della concessione, si applicano per le tombe in muratura le norme previste dall'art. 55.

Nello specifico, in caso di rilevato abbandono delle tombe l'Amministrazione Comunale potrà, previo opportuni richiami ai soggetti obbligati al ripristino del decoro, della conservazione e della sicurezza, procedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti pericolanti e/o in evidente stato di degrado fatta salva la pronuncia di decadenza della concessione mediante l'adozione di idoneo provvedimento amministrativo nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 45 e il conseguente riacquisto della piena ed esclusiva disponibilità degli spazi in concessione con estumulazione delle salme secondo le disposizioni di legge.

## **Titolo XI - COLOMBARI**

## **Art. 60 - Norme per la concessione**

Le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo su richiesta al momento dell'evento decesso e in presenza di feretro o di urna/cassetina da tumularvi.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto alla data della concessione, nei seguenti casi:

- a) alle persone aventi oltre 70 anni di età senza parenti fino al 3° grado in linea retta o al 2° grado in linea collaterale;
- b) al coniuge superstite e negli altri casi previsti dal secondo comma dell'art 25 del regolamento regionale n. 6/2004.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Per l'ordine di assegnazione dei colombari si procederà nel seguente modo: dal basso verso l'alto seguendo la numerazione progressiva ovvero in caso di due loculi gli stessi potranno essere assegnati sulla stessa linea orizzontale. Si potrà procedere all'assegnazione di loculi di nuova costruzione solo dopo esaurimento dei loculi già preesistenti in altri campi salvo l'impossibilità oggettiva di poter assegnare due loculi affiancati in caso di richiesta di cui al precedente punto b) del secondo comma. Solo in questo caso quindi potranno essere assegnati loculi di nuova costruzione anche in presenza di loculi di precedente costruzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di decidere una diversa assegnazione dei colombari sulla base di particolari esigenze di carattere sociale e/o umanitario.

## **Art. 61 - Lastre di chiusura ed ornamenti**

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi ritratti a smalto e in porcellana.

## **Art. 62 - Caratteristiche dei feretri**

Per la tumulazione nei colombari stagni è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno.

## **Art. 63 - Diritto di sepoltura e durata della concessione.**

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni **30**.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune salvo richiesta di rinnovo della concessione come previsto dall'art. 44.

E' anche facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento o in altre sepolture a pagamento.

In caso di rilevato abbandono dei loculi, l'Amministrazione Comunale potrà, previo opportuni richiami ai soggetti obbligati al ripristino del decoro, della conservazione e della sicurezza, procedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti pericolanti e/o in evidente stato di degrado fatta salva la pronuncia di decadenza della concessione mediante l'adozione di idoneo provvedimento amministrativo nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 45 e il conseguente riacquisto della piena ed esclusiva disponibilità degli spazi in concessione con estumulazione delle salme secondo le disposizioni di legge.

## **Titolo XII - OSSARI E CINERARI**

### **Art. 64 - Ossario comune**

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea situata presso la Cappella dei Religiosi, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

### **Art. 65 - Nicchie ossario.**

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona ovvero, qualora i resti ritrovati fossero di quantità limitata, se adeguatamente separati, con l'apposizione dei nominativi sull'elemento di separazione utilizzato, potranno essere anche di due persone, parenti, affini o coniugi, esumate o estumulate lo stesso giorno.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e di morte delle persone i cui resti appartengono. E' data, inoltre, facoltà al concessionario di applicare sulla lastra anche l'effigie, portafiori e lampada votiva.

La concessione ha la durata di anni **30**.

Per l'ordine di assegnazione delle nicchie ossario si procederà nel seguente modo: dal basso verso l'alto seguendo la numerazione progressiva ovvero in caso di due ossari gli stessi potranno essere assegnati sulla stessa linea orizzontale.

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Alla scadenza la nicchia ossario rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune salvo richiesta di rinnovo da parte dei concessionari della concessione come previsto dall'art. 44. E' anche facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in altre sepolture a pagamento.

In caso di rilevato abbandono della nicchia ossario, l'Amministrazione Comunale potrà, previo opportuni richiami ai soggetti obbligati al ripristino del decoro, della conservazione e della sicurezza, procedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti pericolanti e/o in evidente stato di

degrado fatta salva la pronuncia di decadenza della concessione mediante l'adozione di idoneo provvedimento amministrativo nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 45 e il conseguente riacquisto della piena ed esclusiva disponibilità degli spazi in concessione con estumulazione dei resti mortali secondo le disposizioni di legge.

### **Art. 66 - Cinerario comune e giardino delle rimembranze.**

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento cimiteriale regionale, il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra sistemazione, è ubicato in una cripta sotterranea presso la Cappella dei Religiosi unitamente all'ossario comune. E' individuata nel campo "d" una piccola area da destinare quale giardino delle rimembranze per la dispersione tramite interrimento delle ceneri mortali.

### **Art. 67 - Cellette cinerarie**

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto che le stesse vengano tumulate nelle nicchie ossario, con le norme stabilite dall'art. 65. In relazione alle dimensioni delle urne contenenti le ceneri mortali è consentita la collocazione di più urne cinerarie nella stessa celletta senza aumento della tariffa prevista per la singola celletta.

## **Titolo XIII - CREMAZIONE**

### **Art. 68 - Trasporto di cadavere per la cremazione**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico provvedimento emesso dal Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 69 - Urna cineraria**

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

## **Art. 70 - Trasporto delle urne con le ceneri**

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

## **Art. 71 - Autorizzazione alla cremazione**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere dall'Ufficiale dello Stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto e previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale. In mancanza di disposizione testamentaria, o di iscrizione ad associazioni riconosciute, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da processo verbale reso dinnanzi all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o del comune di residenza del defunto o dei dichiaranti.

Qualora i parenti aventi titolo abbiano dichiarato all'Ufficiale dello stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, l'Ufficiale trasmette il processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Alla domanda di autorizzazione alla cremazione va allegato il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, se tale dichiarazione non risulti già compresa nel certificato necroscopico prodotto.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.

## **Art. 72 – Destinazione delle urne cinerarie**

Una volta effettuata la cremazione le ceneri del defunto possono:

- essere tumulate in loculo o in apposita celletta cineraria o celletta ossario;
- essere disperse in cinerario comune o in area apposita individuata nel locale cimitero comunale;
- essere affidate contenute nell'apposita urna ai familiari;

- essere disperse in natura nei luoghi previsti dalla legge n. 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i familiari aventi titolo dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio delle fasi di trasporto delle ceneri.

### **Art. 73 – Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri, da effettuarsi entro 30 giorni, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.

La dispersione è possibile solo se il defunto ha lasciato testamento scritto o era iscritto ad una delle Associazioni che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati e la dispersione delle relative ceneri.

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale dello stato civile in cui si trova il cimitero.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento previsto dalla legge regionale e richiamato dal successivo regolamento regionale. Nello stesso sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo ove le ceneri sono disperse. Copia del suddetto documento è consegnato alla persona cui sono affidate le ceneri, oltre ad essere conservato dall'impianto di cremazione e dal comune di decesso del defunto.

Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze quale luogo riservato in cimitero per la dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri nell'apposita area delimitata e denominata giardino delle rimembranze avviene per interrimento delle ceneri stesse senza l'urna.

Può essere autorizzata la dispersione anche per ceneri già tumulate, nel rispetto delle norme di cui al precedente secondo comma del presente articolo.

### **Art. 74 – Affidamento dell'urna ai familiari.**

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti aventi titolo presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento, redatto su modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione devono essere conservate in luogo confinato e stabile, protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Trattasi quindi di colombari privati che siano garantiti contro ogni profanazione.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

In caso di cambiamento d'abitazione dell'affidatario dell'urna è necessaria l'autorizzazione al trasporto dell'urna presso la nuova collocazione.

## **Titolo XIV – TRATTAMENTI SU CADAVERE**

### **ART. 75 - Cadaveri a disposizione della scienza**

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.

2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.

3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.

5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

### **ART. 76 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.

2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

### **Art. 77 - Imbalsamazione e tanatoprassi**

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che si intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive

## **Titolo XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**



## **Art. 78 - Definizione di resto mortale**

Si definisce "resto mortale" l'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni

## **Art. 79 – Esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni e le estumulazioni saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o su richiesta dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

## **Art. 80 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.**

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, il defunto potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti situato in parte del campo comune "c") in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile:

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per le reinumazioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo è consentito aggiungere direttamente sulla salma o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

## **Art. 81 - Trattamenti consentiti all'estumulazione**

Sussistono diverse possibilità:

- a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore in materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al precedente art. 80; il periodo di inumazione è quello indicato dal precedente art. 80 ultimo comma;

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione: il resto mortale o il cadavere deve essere inumato, seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente in questo caso è stabilito sempre in dieci anni.

E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al precedente articolo 80.

E' consentita la cremazione dei resti mortali previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

## **Art. 82 - Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria**

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala della autopsie indicata dall'Autorità richiedente, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tale esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

## **Art. 83 - Divieto di apportare riduzioni a cadavere**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

## **Art. 84 - Raccolta delle ossa**

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta per deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 65.

## **Art. 85 - Personale che deve presenziare alle operazioni**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo le modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

## **Titolo XVI - SERVIZI CIMITERIALI**

### **Art. 86 - Manutenzione e vigilanza**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che si avvale anche dell'opera prestata dalle persone di cui ai successivi artt. 87 e 88.

### **Art. 87 - Organizzazione del servizio cimiteriale.**

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, nella persona del Responsabile del Servizio Cimitero;
- b) per la parte igienico-sanitaria il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ordine ecc.) l'Ufficio tecnico, nella persona del Responsabile del Servizio dell'Ufficio tecnico.

### **Art. 88 - Compiti del custode**

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal regolamento regionale di polizia mortuaria, nonché del presente Regolamento comunale.

### **Art. 89 - Tenuta dei documenti obbligatori**

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; ritira l'autorizzazione rilasciata per il trasporto nonché il verbale di regolare confezionamento del feretro per la successiva consegna agli uffici comunali. Egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Comune:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, , luogo e data di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno della inumazione e il numero della fossa;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se di fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadavere o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio custodia.

## **Art. 90 - Obblighi del custode seppellitore**

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito ovvero controllare il regolare funzionamento dell'apertura e chiusura automatizzata;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura dei feretri.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare i feretri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.);
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella celletta-ossario;
- 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

## **Titolo XVII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

### **Art. 91 - Orario di apertura del cimitero.**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 92 - Divieto d'ingresso**

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di biciclette, di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

## **Art. 93- Prescrizioni particolari**

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro delle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavoro di restauro delle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

## **Art. 94 - Norme per i visitatori**

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle/tombe, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe.
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori

## **Titolo XVIII - SANZIONI**

### **Art. 95 - SANZIONI**

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della L.R. n. 22/2003, introdotto dalla L. R. n. 6/2005.

## **Titolo XIX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI**

### **Art. 96 - Tumulazione provvisoria presso la Cappella dei Religiosi e in loculi**

La concessione provvisoria della tumultazione nei loculi situati a lato della Cappella dei Religiosi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino/manutenzione di tombe/cappelle private;
- c) in caso di prevista sovrapposizione di feretri in attesa dello smontaggio del monumento (per un periodo massimo di tre giorni e a titolo gratuito) e in caso di eventuali imprevisti nella ordinaria tumultazione.

Per i casi a) e b) la durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è mensile, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

A garanzia potrà essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero con importo da stabilirsi a seconda dei casi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

In caso di esaurimento dei loculi presso la Cappella dei Religiosi per la tumulazione provvisoria, come sopra specificato, il deposito temporaneo oggetto del presente articolo potrà avvenire anche in altri loculi considerati disponibili in altri campi cimiteriali.

### **Art. 97 – Spazio pubblico per funerali civili**

Per lo svolgimento di funerali civili verrà utilizzato quale spazio pubblico idoneo ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L.R. Lombardia 18.11.2003 n. 22 così come deliberato dalla Giunta Comunale, il cortile di Cascina Maria, immobile di proprietà comunale.

Per tale utilizzo dovrà essere inoltrata al Servizio cimitero apposita richiesta con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie in particolare della data e dell'orario di svolgimento dei funerali civili.

### **Art. 98 - Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, ecc. ) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, passata in giudicato.

### **Art. 99 - Tariffe**

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale.

### **Art. 100 - Regolamento speciale di polizia mortuaria**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni della L.R. n. 22/2003 e del regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 approvato dalla Regione Lombardia in data 9.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni e le

norme/indicazioni contenute nel Piano Regolatore cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2008.

## **Art. 101 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera consiliare.

|  |          |
|--|----------|
| <b>TITOLO I - DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI MORTE</b> | <b>2</b> |
| Art. 1 - Dichiarazione di morte  | 2        |
| Art. 2 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte                                  | 2        |
| Art. 3 - Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria                                      | 2        |
| Art. 4 - Rinvenimenti di resti mortali   | 2        |
| Art. 5 - Casi di morte per malattia infettiva  | 3        |
| Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura   | 3        |
| Art. 7 - Nati morti e prodotti abortivi.   | 3        |
| Art. 8 - Riscontro diagnostico e autopsia  |          |
| <b>TITOLO II - PERIODO E LUOGHI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI</b>                                 | <b>4</b> |
| Art. 9 - Periodo di osservazione normale   | 4        |
| Art. 10 - Riduzione del periodo di osservazione normale  | 4        |
| Art. 11 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione                                 | 4        |
| Art. 12 - Depositi di osservazione di osservazione   | 5        |
| <b>TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI - FERETRI</b>   | <b>5</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 13 - Feretro  | 5         |
| Art. 14 - Principali caratteristiche della cassa.                    | 5         |
| <b>TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI</b>                                 | <b>6</b>  |
| Art. 15 - Trasporti funebri.   | 6         |
| Art. 16 - Trasporto delle salme                                      | 6         |
| Art. 17 - Caratteristiche dei carri per il trasporto                 | 7         |
| Art. 18 - Morti per infortuni o incidenti.                           | 7         |
| Art. 19 - Orari dei trasporti funebri                                | 7         |
| Art. 20 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere              | 8         |
| Art. 21 - Modalità per il trasporto fuori dal Comune                 | 8         |
| <b>TITOLO V - CONSEGNA DEI FERETRI AL CIMITERO</b>                   | <b>8</b>  |
| Art. 22 - Autorizzazione per la sepoltura.                           | 8         |
| Art. 23 - Custodia dei documenti                                     | 8         |
| Art. 24 - Ricevimento di feretri e resti/ceneri mortali              | 9         |
| Art. 25 - Deposito provvisorio di feretri o di resti/ceneri mortali. | 9         |
| <b>TITOLO VI - TIPI DI SEPOLTURE</b>                                 | <b>9</b>  |
| Art. 26 - Sepulture  | 9         |
| <b>TITOLO VII - INUMAZIONI</b>                                       | <b>9</b>  |
| Art. 27 - Caratteristiche delle inumazioni                           | 9         |
| Art. 28 - Campi per inumazioni ordinarie                             | 10        |
| Art. 29 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti           | 10        |
| Art. 30 - Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni           | 10        |
| Art. 31 - Modalità di concessione inumazioni ordinarie               | 10        |
| Art. 32 - Modalità di concessione di inumazioni a pagamento          | 10        |
| Art. 33 - Revoca e decadenza della sepoltura                         | 11        |
| Art. 34 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione               | 11        |
| Art. 35 - Usanze funebri particolari                                 | 11        |
| Art. 36 - Norme riguardanti le sepolture ad inumazione               | 11        |
| Art. 37 - Ornamento con fiori e piante                               | 11        |
| Art. 38 - Scadenza della concessione - Recupero materiali            | 12        |
| <b>TITOLO VIII - TUMULAZIONI</b>                                     | <b>12</b> |
| Art. 39 - Sepulture a tumulazione                                    | 12        |
| Art. 40 - Tipi e durata delle concessioni                            | 12        |
| Art. 41 - Atto di concessione  | 13        |
| Art. 42 - Pagamento della concessione.                               | 13        |
| Art. 43 - Doveri dei concessionari                                   | 13        |
| Art. 44 - Decorrenza della concessione. Rinnovi.                     | 14        |
| Art. 45 - Scadenza della concessione                                 | 13        |
| <b>TITOLO IX - CAPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA</b>                       | <b>14</b> |
| Art. 46 - Concessione dell'area                                      | 14        |
| Art. 47 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori        | 15        |



|  |           |
|--|-----------|
| Art. 48 - Modalità per la presentazione dei progetti                     | 15        |
| Art. 49 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori                 | 15        |
| Art. 50 - Diritti di sepolcro.   | 15        |
| Art. 51 - Ossari, cinerari, colombari                                    | 16        |
| Art. 52 - Mancata utilizzazione dell'area                                | 16        |
| Art. 53 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale        | 16        |
| Art.54 - Feretri e resti/ceneri mortali provenienti da altri Comuni.     | 16        |
| Art. 55 - Manutenzione delle opere                                       | 16        |
| <br>   |           |
| <b>TITOLO X - TOMBE SINGOLE E DOPPIE IN MURATURA</b>                     | <b>17</b> |
| <br>   |           |
| Art. 56 - Norme per la concessione                                       | 17        |
| Art. 57 - Tombe doppie (sovrapposizione di feretri)                      | 17        |
| Art. 58 - Termine per la costruzione del monumento                       | 18        |
| Art. 59 - Manutenzione - Decadenza.                                      | 18        |
| <br>   |           |
| <b>TITOLO XI - COLOMBARI</b>   | <b>19</b> |
| <br>   |           |
| Art. 60 - Norme per la concessione                                       | 19        |
| Art. 61 - Lastre di chiusura ed ornamenti                                | 19        |
| Art. 62 - Caratteristiche dei feretri                                    | 19        |
| Art. 63 - Diritto di sepoltura e durata della concessione.               | 19        |
| <br>   |           |
| <b>TITOLO XII - OSSARI E CINERARI</b>                                    | <b>20</b> |
| <br>   |           |
| Art. 64 - Ossario comune   | 20        |
| Art. 65 - Nicchie ossario.   | 20        |
| Art. 66 - Cinerario comune e giardino delle rimembranze                  | 21        |
| Art. 67 - Cellette cinerarie   | 21        |
| <br>   |           |
| <b>TITOLO XIII - CREMAZIONE</b>  | <b>21</b> |
| <br>   |           |
| Art. 68 - Trasporto di cadavere per la cremazione                        | 21        |
| Art. 69 - Urna cineraria   | 21        |
| Art. 70- Trasporto delle urne con le ceneri                              | 21        |
| Art. 71 - Autorizzazione alla cremazione                                 | 21        |
| Art. 72 - Destinazione delle urne cinerarie                              | 21        |
| Art. 73 - Dispersione delle ceneri                                       | 23        |
| Art. 74 - Affidamento dell'urna ai familiari                             | 23        |
| <br>   |           |
| <b>TITOLO XIV - TRATTAMENTI SU CADAVERE</b>                              | <b>24</b> |
| <br>   |           |
| Art. 75- Cadaveri a disposizione della scienza                           | 24        |
| Art. 76 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico | 24        |
| Art. 77 - Imbalsamazione e tanatoprassi                                  | 24        |
| <br>   |           |
| <b>TITOLO XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>                           | <b>25</b> |
| <br>   |           |
| Art. 78 - Definizione di resto mortale                                   | 25        |
| Art. 79 - Esumazioni ed estumulazioni                                    | 25        |
| Art. 80 - Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria                | 25        |
| Art. 81 - Trattamenti consentiti all'estumulazione                       | 25        |

|  |           |
|--|-----------|
| Art. 82 - Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria                     | 26        |
| Art. 83 - Divieto di apporre riduzioni a cadavere                              | 26        |
| Art. 84 - Raccolta delle ossa  | 26        |
| Art. 85 - Personale che deve presenziare alle operazioni                       | 26        |
| <b>TITOLO XVI - SERVIZI CIMITERIALI</b>  | <b>27</b> |
| Art. 86 - Manutenzione e vigilanza   | 27        |
| Art. 87 - Organizzazione del servizio cimiteriale.                             | 27        |
| Art. 88 - Compiti del custode  | 27        |
| Art. 89 - Tenuta dei documenti obbligatori                                     | 27        |
| Art. 90 - Obbligo del custode seppellitore                                     | 28        |
| <b>TITOLO XVII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO</b>               | <b>28</b> |
| Art. 91 - Orario di apertura del cimitero.                                     | 28        |
| Art. 92 - Divieto d'ingresso   | 28        |
| Art. 93 - Prescrizioni particolari   | 29        |
| Art. 94 - Norme per i visitatori   | 29        |
| <b>TITOLO XVIII - SANZIONI</b>   | <b>29</b> |
| Art. 95 - Sanzioni   | 29        |
| <b>TITOLO XIX- DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI</b>                           | <b>29</b> |
| Art. 96 - Tumulazione provvisoria presso la Cappella dei Religiosi e in loculi | 29        |
| Art. 97 - Spazio pubblico per funerali civili                                  | 30        |
| Art. 98 - Cautele  |           |
| Art. 99 - Tariffe  | 30        |
| Art. 100 - Regolamento speciale di polizia mortuaria                           | 30        |
| Art. 101 - Entrata in vigore   | 31        |